



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2 DI DATA 24 Gennaio 2012

O G G E T T O:

Art.16, comma 1, lett. e), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7: provvedimento di delega inerente le attività di concessione dei benefici previsti dagli articoli 9,10 e 13 del DPR 194/2011, a favore del volontariato che ha partecipato all'intervento della protezione civile provinciale in Liguria a seguito dell'intervento alluvionale che ha colpito tale regione in data 26 ottobre 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE

- premesso che il primo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 1 luglio 2011 n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento) stabilisce: "La Provincia, con riferimento ai volontari della protezione civile provinciale che concorrono alle attività e agli interventi di protezione civile di competenza statale, provvede agli adempimenti demandati alle regioni e alle province per l'applicazione della normativa statale in materia di sostegno del volontariato di protezione civile"
- premesso che l'articolo 46 "Iniziativa e interventi di protezione civile fuori dal territorio provinciale", comma 6, della legge sopracitata attribuisce al dirigente generale della protezione civile o altro dirigente incaricato il ruolo di unico e diretto referente tecnico-organizzativo per le attività e gli interventi della Provincia nei confronti del Dipartimento nazionale della protezione civile;
- premesso che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", nel procedere alla riforma complessiva del sistema politico-istituzionale provinciale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ha previsto anche la riorganizzazione delle strutture in cui si articola il sistema pubblico della Provincia, introducendo nell'ordinamento provinciale l'istituto della delega di atti e provvedimenti;
- visto l'articolo 16, comma 1, lett. e), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale riconosce al dirigente generale la facoltà di adottare provvedimenti di delega ai dirigenti e ai direttori;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6- 78/Leg., avente ad oggetto "Regolamento recante funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- vista la deliberazione n. 2476 di data 16 novembre 2011, recante "Articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) Indicazioni applicative in materia di delega di atti e provvedimenti";
- vista la deliberazione n. 3229 di data 4 novembre 2011 con cui è stato autorizzato l'intervento della protezione civile provinciale in Liguria a seguito dell'intervento alluvionale che ha colpito tale Regione in data 26 ottobre 2011;
- considerato che con nota prot. n. DPC/VOL/63012 di data 2 novembre 2011 e successivamente con nota prot. n. DPC/VOL/63706, il Dipartimento Nazionale della protezione civile ha assicurato i benefici previsti dal DPR 194/2011 artt. 9 e 10 e 13 per le squadre di volontariato coordinate dalla Provincia autonoma di Trento, fino a cessata emergenza;
- vista l'ordinanza n. 3973 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia"

di data 5 novembre 2011, ove è previsto il rimborso previsti ai sensi degli articoli 9,10, 13 del DPR 194/2011, a favore delle organizzazioni di volontariato;

- preso atto in particolare che l'articolo 9 del DPR. 194/2001 prevede che ai datori di lavoro, pubblici o privati, dei volontari impiegati in emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impiegato come volontario in attività di gestione dell'emergenza e che analogo rimborso spetta ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato intervenute, per il mancato guadagno giornaliero;
- preso atto che il Capo del Dipartimento Nazionale della protezione civile si avvale normalmente delle Regioni/Provincia per la concessione dei benefici previsti dagli articoli 9,10 e 13 del DPR 194/2001;
- considerato che in base alle note sopraccitate il Dipartimento della Protezione Civile definirà e diramerà a breve termine le necessarie istruzioni relative alla gestione amministrativa dei benefici normativi a favore del volontariato;
- considerato la gestione dei rapporti le organizzazioni di volontariato rientra tra le attribuzioni del Servizio Prevenzione Rischi e che tale struttura in più di un'occasione, a seguito di missione della colonna mobile fuori provincia, ha espletato gli adempimenti necessari al fine della concessione dei benefici in argomento;
- ritenuto, allo scopo di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti istruttori relativi alla concessione dei benefici normativi a favore del volontariato, di esercitare la facoltà di delega ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ;

DETERMINA

- 1) di delegare, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'ing. Gianfranco Cesarini Sforza, dirigente del Servizio Prevenzione Rischi, agli adempimenti relativi alla concessione dei benefici di cui all'articolo 9,10 e 13 del DPR 194/2001, concernenti le attività di seguito descritte:
 - rilascio dei certificati attestanti la partecipazione dei volontari all'intervento in Liguria dell'apparato provinciale di protezione civile;
 - istruttoria dei procedimenti;
 - adozione dei provvedimenti inerenti la concessione dei relativi benefici ;
 - emissione delle liquidazioni;
 - gestione dei rapporti con il Dipartimento di Protezione Civile nazionale;
- 2) di conferire la presente delega fino alla conclusione dei procedimenti di cui al punto 1, salvo revoca scritta;
- 3) di dare atto che la presente delega diviene efficace a seguito della comunicazione al delegato;

- 4) di disporre che il delegato, nello spirito di leale collaborazione, aggiorni periodicamente il delegante sull'andamento delle attività in corso, si consulti all'occorrenza con il medesimo su questioni complesse e delicate e lo informi tempestivamente ove ne ravvisi la necessità;
- 5) di dare atto che il delegante:
 - può esercitare funzioni di controllo sul delegato, nonché impartire ulteriori direttive in qualsiasi momento nel corso della validità della delega;
 - può sostituirsi al delegato, in caso di ritardo nel compimento di atti dovuti ovvero quando il mancato rispetto dei termini di legge possa arrecare pregiudizio all'amministrazione;
 - può annullare d'ufficio gli atti delegati eventualmente illegittimi;
 - può revocare in tutto o in parte il presente atto di delega;
- 6) di pubblicare il presente atto di delega sul Sito web della Provincia autonoma di Trento.

MB

IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaele De Col